

Tar Lazio su macro-organizzazione della aziende sanitarie

SENTENZA DEL TAR LAZIO (Sezione Terza Quater) del 24 luglio 2020, n. 8720

Giuseppina Parrinello, *Responsabile regionale Dirigenza Sanitaria Sicilia*

Un'azienda sanitaria locale, con decreto commissariale, ha accorpato in un'unica Unità Operativa Complessa (UOC) le funzioni di due strutture semplici (UOS).

Asserendo che il predetto decreto commissariale fosse in contrasto con quanto previsto dalla normativa di settore vigente un'organizzazione sindacale si è rivolta al TAR Lazio chiedendone l'annullamento.

Il Tar Lazio ha evidenziato che la giurisprudenza, chiamata ad esprimersi più volte sul punto, è univoca nell'affermare che "la contestazione delle linee di assetto organizzativo delle Aziende sanitarie esula dalla sfera di cognizione del giudice amministrativo, poiché l'atto aziendale adottato dal Direttore generale costituisce un atto di macro-organizzazione disciplinato dal diritto privato, a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, diversamente da quanto previsto per le amministrazioni pubbliche in genere".

Se, di regola, la cognizione degli atti di macro-organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (in quanto nell'emanazione di atti organizzativi di carattere generale viene esercitato un potere di natura autoritativa e non gestionale, sicché non trova applicazione la riserva di giurisdizione del giudice ordinario, diversa è la disciplina dell'attività organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale. Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 502/1992 le USL si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e "autonomia imprenditoriale". Per una scelta legislativa che il giudice amministrativo non può sindacare, la loro organizzazione ed il loro funzionamento sono disciplinati non con provvedimenti aventi natura pubblicistica, ma con atti aziendali di diritto privato: le aziende agiscono mediante atti che il legislatore ha consapevolmente qualificato come di "diritto privato". In base all'attuale sistema il direttore generale emana l'atto aziendale di organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Pertanto, diversamente da quanto avviene per le amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie sono adottati con atti che il legislatore ha inteso qualificare di diritto di privato, con una disciplina che ha inteso prendere innanzitutto in considerazione il loro carattere imprenditoriale strumentale pur se si tratta di attività nelle quali non rileva lo scopo di lucro e nel quale sono coinvolti valori costituzionali, inerenti allo svolgimento di un servizio pubblico.

Per i motivi sopraindicati il TAR Lazio, con sentenza del 24 luglio 2020, n. 8720, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato dalla predetta organizzazione sindacale, ricorso che va inoltrato al Giudice ordinario.